

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 10

Oggetto: Rilascio parere su: “Richiesta di attestazione di copertura finanziaria in ordine all’ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per gli avvocati funzionari e i praticanti avvocati assegnati all’Avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.”

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nelle persone del Presidente dottor Fabio Michelone e dei componenti ordinari: dottor Pietro Boraschi e dottor Marco Ricciardiello;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 in ordine alla copertura finanziaria relativamente all’ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per gli avvocati funzionari e i praticanti avvocati assegnati all’Avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, trasmessa a questo Collegio l’11 gennaio 2023 con nota sottoscritta con firma digitale dalla dottoressa Angela Battisti;

Visti:

- la legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 che al comma 7 dell’art. 2 così recita: «Il Collegio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: [...] b) vigila, mediante rilevazioni a campione, nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; c) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge»;
- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ad oggetto: «Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico

- della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale» ed in particolare il testo del co. 6 dell'art. 48;
- la legge regionale 15/03/2011, n. 6 ad oggetto: «Istituzione dell'Avvocatura regionale» e la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 ad oggetto: «Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6»;
 - il testo ad oggetto: «ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per gli avvocati funzionari e i praticanti avvocati assegnati all'avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta» sottoscritto il 3 novembre 2022;
 - il documento: «relazione tecnico finanziaria dell'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro quadro generale» ricevuta il 19 dicembre 2022 nel quale si dà atto che: «la spesa complessiva derivante dall'applicazione della suddetta Ipotesi di accordo trova copertura: - sul capitolo U0025495 “Spese compensi professionali a dipendenti regionali avvocati funzionari a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore dell'Ente” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024; - sul capitolo U0025496 “Spese per contributi sociali effettivi su compensi professionali erogati a dipendenti avvocati funzionari a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore dell'Ente” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024; - sul capitolo U0025497 “IRAP su compensi professionali erogati a dipendenti avvocati funzionari a seguito di provvedimenti giurisdizionali a favore dell'Ente” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024»;
 - i documenti: «Richiesta di attestazione di copertura finanziaria in ordine all'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per gli avvocati funzionari e i praticanti avvocati assegnati all'Avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta» ricevuta l'11 gennaio u.s. e la successiva nota di integrazione ricevuta il 12 gennaio u.s. con la quale la dottoressa Angela Battisti precisa che: «il trattamento economico complessivo individualmente percepito, nell'anno 2022, dai due funzionari avvocati che prestano servizio presso l'Avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ammonta a euro 46.764,85 e a euro 43.864,62. In considerazione di quanto
-

sopra si stima, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 6 dell'ipotesi di accordo in argomento, una spesa presunta massima pari a euro 90.629,47»;

- le successive mail di precisazione inviate al collegio dei revisori dei conti dalla dottoressa Battisti;

Considerato che:

- i tratti salienti della suddetta intesa sono i seguenti:
 - a) ambito di applicazione soggettivo (ovvero gli avvocati funzionari regionali ed i praticanti avvocati) ed oggettivo (la definizione dei parametri di determinazione del compenso professionale ex art. 5 ex art. 1sexies, co. 1, legge n. 6 cit.; la definizione dei rimborsi al praticante avvocato e le modalità di liquidazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati funzionari) (art. 1);
 - b) durata (ovvero tre anni a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione) e rinnovo annuale tacito (art. 2);
 - c) norma di salvaguardia (proroga contenuti economici e normativi qualora non intervengano successivi accordi). Inoltre possibile sospensione, totale o parziale, dei benefici economici in casi di accertata esorbitanza della spesa (art. 3);
 - d) compensi professionali (spettanza all'avvocatura regionale per la controversia da essa patrocinata delle spese di lite ex legge 11 agosto 2014, n. 114 per provvedimenti giurisdizionali favorevole all'ente sia nel caso di vittoria di spese che di spese compensate in tutto o in parte) (art. 4);
 - e) misura e parametri per la ripartizione dei compensi professionali in parola (al 50 per cento tra gli avvocati in servizio al momento del deposito dell'atto introduttivo ed al 50 per cento in correlazione al rendimento dell'obbligazione professionale del dipendente), con parametrizzazione alla effettiva presenza in servizio dell'avvocato (art. 5);
 - f) limite all'erogazione dei compensi professionali agli avvocati funzionari (ossia non superiore al trattamento economico complessivo spettante all'avvocato funzionario per l'anno di riferimento a titolo di trattamento fondamentale ed accessorio, con esclusione degli stessi compensi professionali) (cfr. art. 6);
 - g) modalità di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati funzionari (in relazione ad ogni singolo grado di giudizio con catalogo dei casi in cui può essere
-

chiesto il compenso. Vale a dire che l'avvocato trasmette al dirigente il prospetto dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli e quest'ultimo quantifica i compensi poi liquidati tendenzialmente nel cedolino paga del mese di marzo dell'anno successivo) (cfr. art. 7);

- h) compenso per la prestazione del praticante avvocato (modalità di svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura e determinazione del rimborso mensile forfetario - euro 550,00 mensili – oltre stipulazione dell'assicurazione R.C. verso terzi con oneri a carico della Regione (cfr. art. 8);
 - che l'accordo in parola destina, in applicazione della novella legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 (Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6) agli avvocati dipendenti dell'avvocatura regionale le spese liquidate in un provvedimento giurisdizionale a carico di controparte soccombente ed introitate dalla Regione e che anteriormente alla appena citata norma le spese di lite erano introitate dalla Regione senza alcun obbligo di riconoscimento a favore della avvocatura interna;
 - che con mail del 25 gennaio la dottoressa Battisti in ordine alla stima delle spese ha specificato che: «per la liquidazione dei compensi agli avvocati funzionari è stato istituito il capitolo U0025495 di competenza del Dirigente della S.O. “Gestione del personale e concorsi”. Lo stanziamento per ciascun anno del triennio del bilancio di previsione è di € 60.000». Inoltre che per la liquidazione delle competenze ai praticanti avvocati, stimate in euro 6.000,00 anno, sono stati effettuati stanziamenti su capitolo a parte (U0025494). Infine la dottoressa Battisti ha precisato che: «nel caso in cui in corso d'anno lo stanziamento si rivelasse insufficiente, poiché la legge 3/2/2021 n. 1 che contiene la “Disciplina in materia di Avvocatura regionale” classifica tale spesa come obbligatoria, a seguito di variazione di bilancio, verrà incrementata la somma con prelievo dal fondo di riserva “Spese obbligatorie” che ha uno stanziamento sufficiente (€ 6 milioni circa)»;
 - che con altra mail del 25 gennaio in ordine ai praticanti ha precisato che: «attualmente non vi è alcun praticante e allo stato non è in previsione un bando per la selezione di eventuali candidati»;
-

- che con mail del 17 gennaio u.s. in ordine alla decorrenza la dottoressa Battisti ha precisato che l'accordo ha valenza solo per il futuro e quindi non vi sono arretrati da riconoscere;

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità degli oneri della contrattazione (accordo sottoscritto il 3 novembre 2022) con i vincoli di bilancio come disposto dall'art. 2 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 e dal comma 6 dell'art. 48 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Raccomanda tuttavia all'Amministrazione regionale di monitorare puntualmente e tempestivamente l'andamento delle grandezze economiche e finanziarie di cui all'accordo in parola (cfr. art. 3 dell'accordo).

Addì, 25 gennaio 2023

(Dott. Fabio Michelone) - Presidente
(firmato digitalmente)

(Dott. Pietro Boraschi) – Componente
(firmato digitalmente)

(Dott. Marco Ricciardiello) – Componente
(firmato digitalmente)